

REGOLAMENTO SULL'IMPIEGO DEI CANI IN ATTIVITÀ SPORTIVA

(in attuazione dei dettami della riforma dello sport - artt. 19 e 20 del decreto-legislativo 36/2021 e ss.mm.ii.)

- 1) La partecipazione dei cani alle manifestazioni organizzate sotto l'egida FIDASC è subordinata:
 - a- al possesso di un documento di identificazione dell'animale intestato a persona fisica o a persona giuridica, che ne assume i doveri di custodia di mantenimento e di cura;
 - b- al possesso di una scheda sanitaria che ripoti: condizioni di salute, di età, di genere, della sua regolare identificazione e registrazione ai sensi della normativa vigente.
 - c- nonché al possesso di una copertura assicurativa per la responsabilità civile dei danni che lo stesso animale può arrecare a terzi anche qualora si trovi sotto la custodia di soggetto diverso dal proprietario stesso. L'obbligo si intende assolto qualora la copertura assicurativa sia garantita dal tesseramento dell'animale impiegato in attività sportive.
- 2) L'ASD organizzatrice della manifestazione sportiva, prima dell'inizio della stessa, deve accertare la sussistenza dei requisiti di cui al precedente punto 1), i quali costituiscono condizione necessaria per la regolare ammissione alla gara.
- 3) In caso di partecipazione in difetto anche di uno solo dei predetti requisiti, il cane non potrà prendere parte a manifestazioni FIDASC per l'intera stagione sportiva in cui si è verificata la trasgressione e sarà privato dei titoli eventualmente conseguiti nella manifestazione interessata dall'infrazione.
- 4) L'ASD organizzatrice, che abbia ommesso di effettuare il controllo in via preventiva e abbia determinato la partecipazione alla gara dell'animale in assenza anche di uno solo dei requisiti predetti, è sanzionabile con l'ammenda ex art. 9, n. 4, del Regolamento di Giustizia FIDASC.
- 5) Il Delegato FIDASC della manifestazione effettuerà il controllo sull'osservanza del possesso dei requisiti richiesti.

Si recepiscono nel presente regolamento ulteriori disposizioni di cui agli artt. 19 e 20 del decreto-legislativo 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni che si riportano integralmente:

- a) sono vietati metodi di addestramento e di allenamento che possano danneggiare la salute e il benessere psicofisico dell'animale, in quanto essere senziente ai sensi dell'articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
- b) E' altresì vietato qualsiasi metodo di coercizione o costrizione e l'utilizzo di mezzi o dispositivi che possano provocare danni alla salute e al benessere psicofisico dell'animale e comunque provocarne sofferenza.
- c) Devono essere utilizzati metodi di addestramento che tengono conto delle capacità cognitive e delle modalità di apprendimento degli animali.
- d) Non è ammesso far allenare e gareggiare animali in stati fisiologici incompatibili con lo sforzo richiesto, come nel caso di gravidanza avanzata o di allattamento.
- e) Le caratteristiche tecniche delle piste, dei campi e delle aree di gara, comunque denominate, nonché di tutte le relative attrezzature devono rispondere a criteri di sicurezza e salvaguardia dell'incolumità degli animali e degli atleti. Le strutture dove gli animali vengono custoditi

devono assicurare agli stessi uno spazio di movimento e di riposo adeguato alla loro specifica natura (1)

- f) I veicoli per il trasporto degli animali devono garantirne la sicurezza e l'incolumità, essere ben ventilati, puliti e disinfettati e il trasporto deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del Regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004 e, comunque, garantendo condizioni tali da non esporre gli animali a lesioni o sofferenze.
- g) Fatta salva l'applicazione di quanto disposto al comma precedente, il trasporto degli animali impiegati in attività sportive effettuato dal proprietario degli stessi non è soggetto all'applicazione della legge 6 giugno 1974, n. 298. Analogamente, non è soggetto all'applicazione della legge 6 giugno 1974, n. 298, il trasporto degli animali impiegati in attività sportive effettuato dal legittimo detentore degli stessi, munito di idonea documentazione. In entrambe le ipotesi di cui ai periodi che precedono, il trasporto deve essere effettuato con mezzo di proprietà o in usufrutto del proprietario o detentore, o da loro acquistato con patto di riservato dominio o preso in locazione con facoltà di compera oppure noleggiato senza conducenti, e per finalità ludiche, sportive o sanitarie.)
- h) E' vietata la partecipazione alle manifestazioni, alle competizioni e agli eventi sportivi degli animali i cui detentori abbiano riportato condanne in via definitiva per i reati previsti e puniti dalle disposizioni di cui al libro II, titolo IX-bis, del Codice penale, e dall'articolo 727 del Codice penale e per le violazioni previste dall'ordinamento sportivo. La verifica e il controllo e' affidata all'organizzatore dell'evento.

- (1) Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 120 del 29 agosto 2023 - cosiddetto correttivo bis del decreto legislativo 36/2021- saranno definiti i parametri richiesti per l'adeguamento di quanto al presente punto.
- (2) L'organizzatore di manifestazioni, competizioni o eventi sportivi con animali deve inoltre garantire la presenza o la reperibilità di un veterinario durante lo svolgimento della manifestazione o gara.